DOP e IGP.

Tra divieto di evocazione alla luce del caso *Queso Manchego*, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli.

Corte di giustizia UE, Sez. IV 2 maggio 2019, in causa C-614/17 - Vilaras, pres.; Rodin, est.; Pitruzzella, avv. gen. - Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud.

L'art. 13, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi.

L'art. 13, para. 1, lett. b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'art. 2, par. 1, lett. a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima.

La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un'«evocazione» ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.

(Omissis)

Sentenza

- 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12).
- 2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (Fondazione Consiglio regolatore della denominazione d'origine protetta «Queso Manchego», Spagna) (in prosieguo: la «fondazione Queso Manchego») e, dall'altro, la Industrial Quesera Cuquerella SL (in prosieguo: la «IQC») e il sig. Juan Ramón Cuquerella Montagud per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo da parte di IQC di etichette per identificare e commercializzare formaggi non protetti dalla denominazione d'origine protetta (DOP) «queso manchego».

Contesto normativo

- 3. I considerando 4 e 6 del regolamento n. 510/2006 così recitano:
- «(4) Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un'informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta.

(...)

- (6) È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori».
- 4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento:
- «Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) "denominazione d'origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata».

- 5. L'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:
- «Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

(...)

- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; (...)».
- 6. L'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:
- «Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 7. La Fondazione Queso Manchego è incaricata della gestione e della protezione della DOP «queso manchego». A tale titolo, essa ha proposto contro le convenute nel procedimento principale un ricorso dinanzi al competente giudice spagnolo di primo grado, affinché fosse dichiarato che le etichette utilizzate da IQC per identificare e commercializzare i formaggi «Adarga de Oro», «Super Rocinante» e «Rocinante», che non sono protetti dalla DOP «queso manchego», nonché l'utilizzo dei termini «Quesos Rocinante» implicano una violazione della DOP «queso manchego», in quanto tali etichette e tali termini costituiscono un'evocazione illegittima di detta DOP, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006. 8. Il giudice spagnolo di primo grado ha respinto tale ricorso sulla base del rilievo che i segni e le denominazioni utilizzati da IQC per commercializzare i formaggi che non erano protetti dalla DOP «queso manchego» non presentano alcuna somiglianza visiva o fonetica con le DOP «queso manchego» o «la Mancha» e che l'utilizzo di segni come la denominazione «Rocinante» o l'immagine del personaggio letterario Don Chisciotte della Mancia evocano la regione La Mancia (Spagna) e non il formaggio protetto dalla DOP «queso manchego».
- 9. La Fondazione Queso Manchego ha proposto appello contro tale decisione di rigetto dinanzi all'Audiencia Provincial de Albacete (Corte provinciale di Albacete, Spagna), la quale, con sentenza del 28 ottobre 2014, ha confermato la sentenza di primo grado. Tale giudice ha ritenuto che l'utilizzo, per formaggi commercializzati da IQC non protetti dalla DOP «queso manchego», di paesaggi della Mancia e di rappresentazioni specifiche della Mancia sulle etichette di tali formaggi, inducesse il consumatore a pensare alla regione La Mancia, ma non necessariamente al formaggio protetto dalla DOP «queso manchego».

 10. La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).
- 11. Nella decisione di rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema), formula una serie di considerazioni di ordine fattuale.
- 12. Anzitutto il giudice del rinvio indica che il termine «manchego» utilizzato nella DOP «queso manchego» è l'aggettivo che, in spagnolo, qualifica le persone e i prodotti originari della regione La Mancia. Osserva poi che la DOP «queso manchego» protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia con latte di pecora e rispettando i requisiti tradizionali di produzione, lavorazione e stagionatura contenuti nel disciplinare di tale DOP.
- 13. Inoltre, il giudice del rinvio precisa che Miguel de Cervantes ha ambientato le azioni del personaggio romanzesco Don Chisciotte della Mancia essenzialmente nella regione La Mancia. Peraltro, tale personaggio è descritto dal giudice del rinvio con determinate caratteristiche fisiche e di abbigliamento simili a quelle del personaggio rappresentato nel motivo figurativo apposto sull'etichetta del formaggio «Adarga de Oro». A tale riguardo, il termine «adarga» (piccolo scudo in cuoio), oggi un arcaismo, è utilizzato nel suddetto romanzo per indicare lo scudo utilizzato da don Chisciotte. Inoltre, il giudice del rinvio osserva che una delle denominazioni utilizzate da IQC per alcuni dei suoi formaggi corrisponde al nome del cavallo montato da Don Chisciotte della Mancia, ossia «Rocinante» (Ronzinante). I mulini a vento contro cui Don Chisciotte combatte sono un elemento caratteristico del paesaggio della Mancia. Su alcune etichette dei formaggi prodotti da IQC e non protetti dalla DOP «queso manchego» e in alcuni disegni presenti nel sito internet di IQC, in cui si pubblicizzano anche formaggi non protetti dalla DOP, appaiono paesaggi con mulini a vento e pecore.
- 14. In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'evocazione della [DOP], evocazione che è vietata dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba necessariamente derivare dall'uso di denominazioni che presentano una somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la [DOP] o se possa derivare dall'uso di segni figurativi che evocano la [DOP].

2) Nel caso di una [DOP] di natura geografica [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006] e in presenza degli stessi prodotti o di prodotti simili, se l'uso di segni che evocano la regione cui è associata la [DOP] possa essere considerato un'evocazione della stessa [DOP], ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, che è inaccettabile anche nel caso in cui colui che utilizzi tali segni sia un produttore stabilito nella regione cui è associata la [DOP], ma i cui prodotti non sono protetti da tale [DOP], perché non soddisfano i requisiti, diversi dall'origine geografica, richiesti dal disciplinare.

3) Se la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un"evocazione" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o possa essere riferita solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà origine all'evocazione dell'indicazione geografica protetta o cui è associata geograficamente la DOP, e in cui esso si consuma maggiormente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

- 15. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 debba essere interpretato nel senso che l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi.
- 16. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 maggio 2018, Industrias Químicas del Vallés, C-325/16, EU:C:2018:326, punto 27, e del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 27).
- 17. In primo luogo, dal testo dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 risulta che tale disposizione prevede una protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili.
- 18. Una formulazione siffatta può essere intesa come riferita non solo ai termini con cui una denominazione registrata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di tale denominazione. A tale riguardo, l'utilizzo del termine «qualsiasi» rispecchia la volontà del legislatore dell'Unione europea di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un'evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un segno figurativo.
- 19. Invero la Corte ha statuito che la nozione di «evocazione» ricomprende un'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione registrata, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a raffigurarsi, come immagine di riferimento, la merce che beneficia di tale denominazione (v., per analogia, sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punto 25).
- 20. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della determinazione della nozione di «evocazione», ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16), il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta (sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 51).
- 21. Orbene, anche se la giurisprudenza citata ai punti 19 e 20 della presente sentenza riguarda cause vertenti su denominazioni di prodotti e non su segni figurativi, se ne può tuttavia concludere, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, che il criterio determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, è quello di accertare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione.
- 22. Pertanto, in linea di principio non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione.
- 23. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui la nozione di «evocazione» si inserisce, non si può ammettere che, come sostiene la Commissione, l'evocazione mediante segni figurativi di una denominazione registrata possa essere esaminata solo alla luce dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 510/2006.
- 24. Da un lato, infatti, si deve rilevare che la formulazione stessa dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento non limita la portata di detta disposizione alle sole denominazioni dei prodotti protetti dalle medesime. Al contrario, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, la suddetta disposizione prevede una protezione contro

«qualsiasi» evocazione, anche se la denominazione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», apposte sull'imballaggio del prodotto di cui trattasi.

- 25. Dall'altro, come rilevato dalla Commissione, la Corte invero ha dichiarato, nella sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 65), che l'articolo 16 del regolamento n. 110/2008, redatto in termini analoghi a quelli dell'articolo 13 del regolamento n. 510/2006, elencava una serie graduata di comportamenti vietati.
- 26. Tuttavia, il fatto che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento riguarda qualsiasi altra indicazione usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati non consente di ritenere che solamente tale disposizione osti all'utilizzo di segni figurativi arrecanti pregiudizio a denominazioni registrate.
- 27. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, l'elenco graduato a cui fa riferimento la Corte riguarda la natura degli atti vietati, vale a dire, per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, il carattere falso e ingannevole di indicazioni relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, e non gli elementi da considerare per determinare l'esistenza di siffatte indicazioni false o ingannevoli.
- 28. Pertanto, un'interpretazione contestuale dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 conferma l'interpretazione letterale esposta al punto 22 della presente sentenza.
- 29. In terzo luogo, occorre rilevare che il regolamento n. 510/2006 persegue, in particolare, l'obiettivo di garantire, conformemente ai suoi considerando 4 e 6, che il consumatore disponga di un'informazione chiara, succinta e credibile sull'origine del prodotto.
- 30. Orbene, un obiettivo siffatto è meglio garantito se la denominazione registrata non può essere oggetto di un'evocazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, per mezzo di segni figurativi.
- 31. Infine, si deve sottolineare che spetta al giudice del rinvio valutare, in concreto, se segni figurativi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, siano idonei a richiamare direttamente nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata.
- 32. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi.

Sulla seconda questione

- 33. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 debba essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima.
- 34. Anzitutto occorre rilevare che la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 non prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un'area geografica corrispondente alla DOP e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest'ultima.
- 35. Va osservato che una simile deroga avrebbe l'effetto di autorizzare un produttore a utilizzare segni figurativi che evocano l'area geografica la cui denominazione fa parte di una denominazione d'origine che protegge un prodotto identico o simile a quello di tale produttore e, pertanto, di fargli trarre un vantaggio indebito dalla notorietà di tale denominazione.
- 36. Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il fatto che un produttore di prodotti simili o comparabili a quelli protetti da una denominazione d'origine sia stabilito in un'area geografica collegata a tale denominazione, non può escluderlo dall'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006. 37. Inoltre, sebbene spetti al giudice nazionale valutare se l'utilizzo, da parte di un produttore, di segni figurativi che evocano l'area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d'origine, per prodotti identici o simili a quelli protetti da tale designazione, costituisca un'evocazione di una denominazione registrata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua decisione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Severi, C-446/07, EU:C:2009:530, punto
- 38. In tal modo, il giudice nazionale deve sostanzialmente fondarsi sulla presunta reazione del consumatore, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra gli elementi controversi, nel caso di specie segni figurativi che evocano l'area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d'origine, e la denominazione registrata (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 22).
- 39. A tale riguardo, spetta a tale giudice valutare se il nesso tra tali elementi controversi e la denominazione registrata sia sufficientemente diretto e univoco, di modo che il consumatore, in loro presenza, è indotto ad avere in mente soprattutto tale denominazione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punti 53 e 54).

40. - Pertanto, spetterà al giudice del rinvio stabilire se esista una vicinanza concettuale, sufficientemente diretta e univoca, tra i segni figurativi di cui al procedimento principale e la DOP «queso manchego», che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006, rinvia all'area geografica alla quale essa è collegata, vale a dire la regione La Mancia. 41. - Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà assicurarsi che i segni figurativi di cui al procedimento principale, in particolare i disegni di un personaggio che assomiglia a Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP «queso manchego», di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP.

- 42. A tale proposito, il giudice del rinvio dovrà valutare se, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, si debba considerare congiuntamente l'insieme dei segni, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti di cui al procedimento principale, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo.
- 43. Alla luce dei suesposti rilievi, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima, anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima.

Sulla terza questione

- 44. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un'«evocazione», ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.
- 45. Anzitutto, per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, redatto in termini analoghi a quelli dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, la Corte ha statuito che, per accertare l'esistenza di un'«evocazione» di un'indicazione geografica registrata, spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia dell'indicazione geografica protetta (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 56).
- 46. La Corte ha anche precisato che il fatto che la denominazione controversa, nella causa che ha dato origine alla sentenza citata al punto precedente, faccia riferimento a un luogo di produzione noto ai consumatori dello Stato membro in cui è fabbricato il prodotto non costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione della nozione di «evocazione», ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, in quanto tale disposizione protegge le indicazioni geografiche registrate da qualsiasi evocazione in tutto il territorio dell'Unione e, vista la necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme delle medesime indicazioni nell'intero territorio, sono coinvolti tutti i consumatori dell'Unione (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punti 27 e 28, nonché del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 59).
- 47. Da quanto precede risulta che la nozione di consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere interpretata in modo da garantire una protezione effettiva e uniforme delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione nell'intero territorio dell'Unione.
- 48. Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, se la tutela effettiva e uniforme delle denominazioni registrate richiede che non si tenga conto di circostanze suscettibili di escludere l'esistenza di un'evocazione per i soli consumatori di uno Stato membro, tuttavia tale requisito non richiede che un'evocazione valutata con riferimento al consumatore di un solo Stato membro sia insufficiente a far scattare la tutela predisposta dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006.
- 49. Pertanto, spetterà al giudice del rinvio valutare se gli elementi, figurativi e denominativi, relativi al prodotto di cui al procedimento principale, fabbricato o consumato maggiormente in Spagna, evochino nella mente dei consumatori di tale Stato membro l'immagine di una denominazione registrata, che dovrà, in tal caso, essere protetta contro un'evocazione che avrebbe luogo nell'intero territorio dell'Unione.
- 50. Ne risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un'«evocazione» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.

Sulle spese

51. - Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi.
- 2) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima.
- 3) La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un'«evocazione» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.

(Omissis)

DOP e IGP.

Tra divieto di evocazione alla luce del caso *Queso Manchego*, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli.

1. La sentenza Corte di giustizia UE 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Queso Manchego.* - 2. Brevi cenni in tema di disciplina di DOP e IGP. - 3. Sul concetto di evocazione di DOP e IGP ritraibile dalla relativa disciplina. - 3.1. La giurisprudenza europea in tema di evocazione di DOP e IGP formatasi precedentemente alla pronuncia sul caso *Queso Manchego.* - 3.2. La giurisprudenza nazionale in tema di evocazione di DOP e IGP. - 4. Presidi penali in ambito di DOP e IGP e prospettive di riforma alla luce del c.d. Progetto Caselli, con specifico riguardo alla riformulazione dell'art. 517 *quater* ed all'introduzione della fattispecie di «Agropirateria».

1. - La sentenza Corte di giustizia UE 2 maggio 2019, in causa C-614/17, Queso Manchego. Con sentenza del 2 maggio 2019, la IV Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata a definizione della causa C-614/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), con decisione del 19 ottobre 2017, nel procedimento Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL (di seguito la «IQC») e Juan Ramón Cuquerella Montagud.

In virtù dell'arresto in parola sono stati esplicitati, da parte della Corte di giustizia, i principi di diritto per cui: a) l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi; b) l'utilizzo di segni figurativi che evochino l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine può costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non siano protetti da quest'ultima; c)la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se si sia perfezionata la fattispecie di evocazione, deve intendersi riferita ad un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente

Avuto riguardo ai predetti esiti cui è pervenuto il dictum in commento, il presente lavoro si propone di operare – premessi brevi, necessari cenni ricostruttivi della disciplina in ambito DOP-IGP, anche per quanto attiene ai relativi presidi penali – un approfondimento del tema dell'«evocazione» nel contesto delle indicazioni d'origine, per come ritraibile dalla giurisprudenza registratasi precedentemente in argomento, in ambito sia europeo che nazionale.

2. - Brevi cenni in tema di disciplina di DOP e IGP. La disciplina degli istituti delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni d'origine protette, ad oggi costituita, in ambito europeo, dal regolamento (UE)

n. 1151/2012 del 21 novembre 2012¹, dedicato ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché da alcune norme del Codice della proprietà industriale², su cui specificamente ci si soffermerà, oltre che da alcune leggi speciali di settore, che tuttavia, ai presenti fini, saranno trattate sommariamente, è finalizzata alla promozione dell'associazione al prodotto della bellezza e della rinomanza che un particolare luogo suggerisce al consumatore³, in ragione dell'attribuzione al prodotto stesso di determinate proprietà organolettiche, nel medesimo impresse dal terreno e dal clima.

In tal senso, infatti, le DOP e le IGP costituiscono due diverse tipologie di segni geografici che, attraverso un sistema basato su un procedimento di registrazione⁴ articolato in due fasi – di cui, rispettivamente, la prima consistente nella verifica nazionale della sussistenza dei requisiti di tutelabilità di cui al regolamento poc'anzi citato da parte dello Stato membro⁵, la seconda consistente nella verifica da parte della Commissione europea, sulla base della documentazione inviata dallo Stato membro della DOP o IGP richiesta, della sussistenza dei requisiti di procedibilità contemplati dal medesimo regolamento⁶ – designano, per quanto attiene alle DOP, prodotti le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente od esclusivamente al particolare ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali ed umani, dove devono avere luogo tutte le fasi di produzione dei prodotti medesimi, nonché, per quanto attiene alle IGP, prodotti in cui l'origine geografica può incidere anche soltanto su una determinata qualità, sulla reputazione o su un'altra caratteristica del prodotto, ed è sufficiente che anche solo una fase della realizzazione del prodotto stesso avvenga nella zona geografica di riferimento⁷.

In considerazione della circostanza per cui la DOP⁸ è identificabile in un nome che contrassegna un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato, la cui qualità

¹ In *G.U.U.E.* n. L 343 del 14 dicembre 2012 e cui ha fatto seguito, in senso integrativo, il regolamento delegato n. 664/2014 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nonché, quanto a descrizione delle modalità di applicazione, il regolamento di esecuzione n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014. L'attuale disciplina europea ha sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, in *G.U.U.E.* n. L 93 del 31 marzo 2006, seguito dal regolamento (CE) n. 1898/2006 del 14 dicembre 2006, in *G.U.U.E.* n. L 369 del 23 dicembre 2006, recante le relative norme di attuazione e che, a sua volta, aveva sostituito il precedente regolamento (CEE) n. 2081/92. Per un commento sul punto, si veda V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2013-04/RUBINO.pdf. Per quanto attiene alle fonti normative europee, si rimanda, d'ora in avanti, alle pubblicazioni ufficiali sul sito istituzionale https://eur-lex.europa.eu.

² Con riferimento alla natura giuridica del segno quale oggetto di proprietà industriale, vale premettere come l'art. 1 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) stabilisca «Ai fini dei presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali», potendo, tuttavia, a tale assunto associarsi la considerazione che, quanto a natura del diritto di proprietà intellettuale, l'indicazione geografica ha natura pubblicistica, laddove, nel marchio, la medesima è privatistica.

³ In tal senso, si veda A. GERMANÒ, Sulla titolarità dei segni DOP e IGP, in Dir. agroalimentare, 2017, 2, 289.

⁴ Preme considerare come, con specifico riguardo al procedimento di registrazione, la Corte di giustizia UE 26 ottobre 2000, in causa C-447/98, *Molkerei Grossbraunschain*, in Racc. 2000, pag. I-09097, abbia affermato la natura normativa dei provvedimenti di registrazione relativi alla provenienza geografica come indice di qualità.

⁵ Su cui l'art. n. 49.2 del regolamento in commento.

⁶ Su cui gli artt. 50 e 52.1 del regolamento in commento.

⁷ Ex art. 5 del regolamento (UE) n. 115/2012.

⁸ Nella recente Cass. Sez. Un. Civ. 13 settembre 2017, n. 21191, ord., in Riv. dir. ind., 2018, 2, II, 229 in cui, infatti, si è esclusa la configurabilità della giurisdizione amministrativa, in considerazione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la DOP è stata espressamente qualificata come diritto soggettivo di proprietà industriale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, si è riconosciuto «La scelta dell'attributo "protetta" nella definizione che contraddistingue i prodotti evidenzia la natura e la finalità della tutela normativa comunitaria, alla quale deve riconoscersi il duplice contenuto di segnalare mediante la DOP la provenienza geografica di qualità di un prodotto e di mettere in condizione i consumatori di scegliere consapevolmente e contestualmente di escludere dalla identificazione qualitativa specifica i produttori che non abbiano i requisiti per ottenerla. Rispetto alla funzione della denominazione di origine controllata, caratterizzata dalla delimitazione territoriale nazionale (l. n. 164 del 1992, art. 1 attualmente abrogato ex d.lgs. n. 61 del 2010) e dal preminente rilievo attribuito alla correlazione tra area geografica (e caratteristiche geologico/ climatiche della stessa) di provenienza e qualità specifica del prodotto, la DOP, oltre all'ambito ben più ampio di estensione territoriale della tutela, è sostenuta da una rete normativa di protezione incentrata sulla garanzia della esclusività del prodotto sul mercato».

o le cui caratteristiche siano riconducibili essenzialmente od esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani, le cui fasi di produzione si svolgano nella zona geografica delimitata (art. 5.1), mentre la IGP consiste in un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un paese, alla cui origine geografica sono attribuibili specifiche caratteristiche qualitative e reputazionali e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi in una zona geografica delimitata (art. 5.2), è dato immediatamente ravvisare il discrimen contenutistico tra i due istituti.

In proposito, dalle definizioni considerate si evince come unicamente per il prodotto DOP sia richiesto che l'intero ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima all'ottenimento del prodotto finito, si svolga nella specifica area geografica in virtù della quale, in considerazione di particolari fattori naturali ed umani, sono ricollegabili determinate caratteristiche e qualità al prodotto contrassegnato.

Di contro, tra i due istituti è ravvisabile una cifra identificativa comune, consistente nella subordinazione della registrazione sia della DOP che della IGP all'esistenza di un disciplinare di produzione ¹⁰ (art. 7), ovvero un documento contenente informazioni relative al prodotto, tra cui la descrizione delle sue principali caratteristiche, la delimitazione della zona geografica di provenienza, l'indicazione del metodo di produzione (finanche le modalità di confezionamento e manipolazione del prodotto all'interno della zona di produzione identificata dalla DOP o dalla IGP, ove ciò sia giustificato dall'esigenza di preservare la qualità e l'autenticità del prodotto)¹¹, delle ragioni del legame con il territorio, delle modalità e dei soggetti incaricati del controllo del rispetto delle norme del disciplinare e che la giurisprudenza europea ha definito «lo strumento che determina l'ampiezza della tutela uniforme che questo regolamento (regolamento CEE n. 2081/1992) introduce nella Comunità»¹².

In tal senso, preme rilevare come la dottrina maggioritaria ritenga che le indicazioni geografiche condividano con i marchi la circostanza di essere «strumento di informazione del consumatore sulla qualità del prodotto», con la specificità, tuttavia, che la funzione comunicativa alle medesime sottesa farebbe riferimento all'origine territoriale dei prodotti e non all'origine imprenditoriale, essendo oggetto della comunicazione la qualità tipica e certificata, garantita dal disciplinare, sottoposta a controlli previsti dal

9

⁹ Sul punto, merita rilevare come autorevole dottrina abbia evidenziato la persistenza di un collegamento, rispettivamente, più e meno intenso, nel caso di DOP e IGP, tra le qualità e le caratteristiche del prodotto e la zona geografica di provenienza. In particolare, parlano di milieu geographique «di primo» o «di secondo livello» A. VANZETTI - V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, 364 ss.; ma anche C. GALLI, Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in Riv. dir. ind., 2004, 70; C. GALLI - V. FALCE, Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to production, in G. GHIDINI - F. GENOVESI, Intellectual property and market power, ATRIP Papers, 2006-2007, Buenos Aires, 2008, 196; M. LIBERTINI, L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria, in Riv. dir. ind., 2010, I, 301; C. BALDINI, La tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, in N. BOTTERO (a cura di), La riforma del codice della proprietà industriale - Commentario alle modifiche al codice della proprietà industriale apportate dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, Milano, 2011, 61; essendo stato, peraltro, sostenuto [D. SARTI, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007, 1030], che la presenza del milieu geographique non sia essenziale per le IGP, dato che «l'accesso alle IGP sembra (...) consentito anche a prodotti derivanti dalla trasformazione di materie prime provenienti da territori diversi, ed il luogo contrassegnato dalla indicazione può caratterizzarsi non per l'essenzialità dei fattori naturali e climatici, ma semplicemente per l'adozione di metodi produttivi consolidati nella tradizione ed accreditati di una particolare reputazione». In merito a quanto esposto, preme, tuttavia, rilevare come la giurisprudenza europea si sia mostrata piuttosto rigorosa nel reputare l'incompatibilità degli artt. 28 e 30 del Trattato CE (oggi artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con una eventuale tutela (eccetto la possibilità di tutela come marchio) apprestata a denominazioni che siano incapaci di suggerire un nesso territoriale con il luogo d'origine dei prodotti (Corte di giustizia CE18 novembre 2003, in C-216/01, Budejovicky Budvar I, in Racc. 2003, pag. I-13617, punti 107 ss.; Corte di giustizia CE 7 maggio 1997, in cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre, ivi, 1997, pag. I-02343). Per quanto attiene alle sentenze della Corte di giustizia, si rimanda, d'ora in avanti, alle pubblicazioni sul sito istituzionale della Corte, www.europa.eu.

¹⁰ Per una esaustiva disamina dei disciplinari, si consulti la pagina web https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/Serve-BLOB.php/L/IT/IDPagina/3338.

¹¹ In tal senso, si vedano le sentenze Corte di giustizia CE 20 maggio 2003, in causa C-469/00, *Grana Padano*, annotata in *Dir. ind.*, 2003, 321 ss., nonché Corte di giustizia CE 20 maggio 2003, in causa C-108/01, *Prosciutto di Parma*, in *Racc.* 2003, pag. I-05121.

¹² In tal senso si sono espresse le anzi citate sentenze, di cui in nota 11.

medesimo disciplinare e dovuta al particolare legame tra prodotto e territorio 13.

Di talché, il diritto del singolo produttore di servirsi del nome IG e del corrispondente logo dell'Unione europea (art. 12.1) è subordinato alla conformità della condotta del medesimo alle regole in commento, finalizzate all'acquisizione, da parte del prodotto, dei requisiti determinanti la tipicità territoriale tutelata, ed il cui rispetto da parte dei produttori è vigilato da autorità designate dagli Stati membri o da organismi di certificazione deputati a tale controllo (art. 36)¹⁴.

Tale sistema di tutela è logicamente improntato ad una logica binaria – basata sulla regola dello *ius includendi*, per quanto attiene ai produttori dell'area geografica rispettosi del disciplinare, nonché, specularmente, dello *ius excludendi*, concernente l'esclusività del diritto all'uso del segno da parte dei medesimi, con necessaria esclusione di coloro che producano al di fuori della zona geografica individuata dal disciplinare o che non si attengano allo stesso¹⁵ – ed è volto a scongiurare l'accesso, ad un mercato ormai internazionale, di utilizzazioni indebite di IG notoriamente indicative di produzioni tipiche e di qualità, nel caso in cui la produzione non si sia svolta in costanza di specifici fattori umani, climatici e mediante l'adozione di specifici metodi produttivi, tali da determinare l'acquisizione, da parte del prodotto, delle esposte caratteristiche organolettiche¹⁶.

Sul punto, è stato sottolineato come il presupposto della tutela riconosciuta alle IG sia l'esistenza di un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, ed un determinato luogo di produzione, la sua origine geografica specifica in un contesto territoriale spazialmente delimitato dall'altro, in linea con quanto delineato, peraltro, dagli artt. 22¹⁷-24 dell'Accordo TRIPs¹⁸ e come le medesime, proprio nello svolgere detta funzione di garanzia di qualità territoriale e di identificazione della stessa sul mercato, costituiscano, contemporaneamente, strumenti di lotta contro la concorrenza sleale di coloro che vogliano indebitamente appropriarsi del vantaggio competitivo connesso

¹³ G. GHIDINI - G. CAVANI (a cura di), Lezioni di diritto industriale, Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza, Milano, 2014, 102 ss., in cui l'autore attribuisce alle indicazioni d'origine anche la funzione di strumento di tutela contro le contraffazioni e le frodi, ovvero di strumento di difesa sul mercato sia dei produttori che dei consumatori, la funzione di concorrenza «qualitativa» di prodotti capaci di affermarsi in mercati di «nicchia », nonché di promozione della conoscenza di culture tradizionali.

¹⁴ Al livello nazionale, è l'art. 53 della legge n. 128/1998 a designare il Ministero delle politiche agricole e forestali quale autorità preposta al e responsabile del coordinamento dell'attività di controllo.

¹⁵ M. FERRARI, *Proprietà agraria e diritto di essere inclusi*, inedito richiamato da A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Dir. agroal.*, 2017, 292.

¹⁶ Nello specifico, la Corte di giustizia UE, nell'illustrare le ragioni della protezione in ambito DOP-IGP, ha sottolineato come la normativa manifesti «una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune (...) mirando in particolare a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale» (cfr. Corte di giustizia UE, Grande Sez. 8 settembre 2009, in causa C-478/07, Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH, in Racc. 2009, pag. I-07721, par. 109-110).

¹⁷ L'art. 22.1 TRIPs offre la seguente definizione di indicazione geografica «(...) per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica».

¹⁸ In argomento, si veda A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli, Torino, 2002, 259, in cui si è evidenziato come i menzionati articoli dell'Accordo siano volti, da una parte, ad evitare che imprenditori beneficino abusivamente della fama e della reputazione di un certo prodotto per vendere i propri, simili ma privi delle qualità organolettiche che il terreno ed il clima di una determinata area sono in grado di conferire e, dall'altra, ad impedire la volgarizzazione e la perdita di distintività del segno abusato.

al richiamo di una determinata origine territoriale¹⁹.

Peraltro, in linea con quanto espresso, va rilevato come, al livello eminentemente interno delle fonti, nella sezione II del capo II del Codice della proprietà industriale, dedicata alle «Indicazioni geografiche», la norma di cui all'art. 29, rubricata «Oggetto della tutela» definisca le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, già considerate dagli artt. 1 e 2 del medesimo testo normativo quali diritti di proprietà industriale²⁰, come quelle denominazioni che «identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e la cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione», laddove il successivo art. 30 rubricato «Tutela», pur facendo espressamente salva la disciplina della concorrenza sleale e quella delle convenzioni internazionali, statuisce il divieto di usare indicazioni geografiche e denominazioni di origine nonché qualsiasi altro mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che sia tale da suggerire che il prodotto presenti qualità proprie di quelli provenienti da una località designata da una indicazione geografica²¹.

Orbene, sulla scorta delle considerate coordinate normative, preme rilevare come la giurisprudenza interna, nello specifico la Suprema Corte, in ambito applicativo di disciplina del marchio, abbia osservato come l'istituto del marchio non miri a garantire la qualità del prodotto ma unicamente a rappresentare il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, «non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente»²², statuendo, inoltre, l'irrilevanza della mancata indicazione del luogo di fabbricazione materiale del prodotto, che sarebbe un «dato indifferente in ordine alla qualità ed alla tutela del consumatore»²³ e tuttavia, infine, giungendo a riconoscere come per i prodotti agricoli o alimentari, per «origine» del prodotto debba intendersi non l'«origine imprenditoriale», ovvero la riconducibilità del prodotto alla fabbricazione posta in essere da un imprenditore che assuma la responsabilità giuridica, economica e

¹⁹ Lezioni di diritto industriale cit. in nota 13, 104; ma, in argomento di funzione di garanzia qualitativa dell'Indicazione geografica, si vedano anche F. ALBISINNI, L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale, in Riv. dir. agr., 2000, I, 23 ss.; G. FLORIDIA, I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare, ivi, 1990, I, 5 ss.; M. LIBERTINI, Indicazioni geografiche e segni distintivi, in Riv. dir. comm., I, 1996, 1033 ss.; L. MANSANI, La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario, Milano, 2000; S. SANDRI, Valutazione del momento percettivo del marchio, in Riv. dir. ind., I, 2002, 526 ss., nonché, del medesimo autore, La percezione dei consumatori nell'agroalimentare. Il concetto di «evocazione» nelle denominazioni geografiche, dalla Relazione presentata all'Università del Piemonte Orientale, 26 aprile 2016 in https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/tendenze-e-sviluppi/6492-la-percezione-dei-consumatori-nell-agroalimentare-il-concetto-di-evocazione-nelle-denominazioni-geografiche.html. Sempre sul tema, anche L. SORDELLI, L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine), in Riv. dir. ind., 1994, I, 413 ss.

²⁰ Trattasi, nello specifico, dei c.d. diritti di proprietà industriale non titolati, ovvero diritti che non si acquistano con la brevettazione o la registrazione, bensì «negli altri modi» previsti dal Codice e che «sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge».

²¹ Sul punto, preme rilevare come la tutela espressa dall'art. 30 in commento miri ad evitare non solo l'uso di indicazioni geografiche o di denominazioni d'origine che siano idonee ad ingannare il pubblico, ma anche lo sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta (c.d. parassitismo non ingannevole), essendo stata avanzata in dottrina - G.E. SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), in L.C. UBERTAZZI-ESPADA, Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo, Milano, 1997, 228 e G.E. SIRONI, La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche, in Dir. ind., 6, 2010 - la teoria per la quale l'espressione «sfruttamento indebito» si riferirebbe a «tutte le ipotesi di parassitismo nelle quali l'usurpatore si vene a trovare in condizione di vendere più agevolmente i suoi prodotti (sia in termini di risparmi di costi, sia in termini di più facile "presa" sul pubblico), grazie agli effetti (per lui) vantaggiosi di un collegamento all'indicazione o alla denominazione geografica e al conseguente riversarsi della reputazione loro connessa sui prodotti in questione», con la conseguente istituzionalizzazione di un genere di tutela molto vicina a quella propria dei marchi che godono di rinomanza, secondo C. GALLI, Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in Riv. dir. ind., 2, 2004, 71, nonché C. GALLI, Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione, in Dir. ind., 1, 2007, 83, e A. CONTINI, in C. GALLI (a cura di), Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010, Milano, 2010, 41 ss.

²² Cass. Sez. III Pen. 26 agosto1999, n. 2500, Thun, rv. 214.438, in Cass. pen., 2000, 2699 ss.

²³ Cass. Sez. III Pen. 21 ottobre 2004, n. 3352, Scarpa, in *Dir. ind.*, 3, 2005, 277, con nota di M. CASUCCI.

tecnica del processo produttivo²⁴, ma come «origine geografica», la cui qualità è essenzialmente dipendente dall'ambiente naturale e umano in cui siano coltivati, trasformati o prodotti²⁵.

Di talché, anche in ambito di giurisprudenza sviluppatasi con riferimento al marchio e, dunque, più in generale nell'ambito dei segni distintivi, si è esplicitamente ammessa l'importanza del requisito di origine geografica nel caso di prodotti agricoli o alimentari, dovendosi, tuttavia, in proposito valorizzare il discrimen tra i concetti codicisticamente dati di «origine» e «provenienza».

In particolare, merita considerare come, sul punto, l'impostazione dottrinaria tradizionale ritenga che l'origine faccia riferimento al luogo di fabbricazione ed alla provenienza, nel caso in cui non coincida con l'origine, rimandando al produttore²⁶. Al contempo, non può, tuttavia, trascurarsi come in giurisprudenza i due termini siano stati utilizzati promiscuamente, di sovente richiamati nella locuzione «origine, provenienza, qualità», quali segmenti costitutivi di una definizione unitaria, i cui due primi elementi sarebbero «funzionali al terzo che in realtà è il solo fondamentale posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente dalla qualità del prodotto stessos)²⁷.

Tornando all'ambito merceologico agroalimentare, è evidente come per i medesimi prodotti venga in rilievo, sulla scorta di quanto anticipato, un profilo di intrinseca connessione con il territorio, che è tale da rendere cardinale l'identificazione dell'origine del prodotto quale espressione della qualità del medesimo, in modo evidentemente pregnante rispetto a quanto accade con i prodotti industriali in senso stretto²⁸.

In tale contesto, l'origine geografica del prodotto, oltre ad assurgere ad elemento oggettivo costitutivo della IG, è un dato rilevante nella percezione del consumatore, che, proprio in considerazione dell'individuazione dell'origine, accorda al prodotto stesso un valore aggiunto, in virtù della reputazione di buona qualità derivante dalle condizioni ambientali e dalle tradizioni ambientali e produttive.

3. - Sul concetto di evocazione di DOP e IGP ritraibile dalla relativa disciplina. Esaurita, seppur in modo del tutto sommario²⁹, l'imprescindibile disamina della disciplina delle DOP e delle IGP, ci si avvede di come, proprio sulla scorta di quanto si è tentato di delineare, la tutela dei segni geografici sia improntata alla capacità evocativa del segno geografico di qualità e caratteristiche intrinseche del prodotto, conferite da particolari circostanze climatiche, di composizione del terreno e di procedimenti e tecniche di produzione facenti capo ad una determinata area geografica e sia, inoltre, volta a favorire l'istituzionalizzazione di un «monopolio collettivo dell'utilizzazione commerciale di queste denominazioni geografiche a un gruppo determinato di produttori che ne fruiscono in virtù del luogo in cui sono stabilitin³⁰. Gruppo, ovviamente, potenzialmente aperto a nuovi soggetti che successivamente, nel medesimo contesto territoriale, aderiscano alle tecniche produttive fissate dal disciplinare.

Dal momento che la disciplina normativa e, unitamente, come anticipato, i disciplinari perimetrano l'estensione della tutela accordata a ciascun segno, di converso, si impone la sistematica necessità di repressione di fenomeni di abuso da parte di produttori che, in assenza di collegamento alcuno con la

²⁴ Sul punto, merita rilevare come Cass. Sez. III Pen. 2 marzo 2006, n. 24043, Dewar, rv. 234.468, in Riv. pen., 2007, 167, abbia statuito «per origine o provenienza del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua riconducibilità ad un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, indipendentemente dal luogo in cui il prodotto è stato realizzato, la cui mancata indicazione non può essere di per sé sola idonea ad ingannare il consumatore sulla origine e provenienza della merce».

²⁵ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 14 aprile 2005, n. 13712, P.M. in proc. Acanfora, in *Dir. ind.*, 2005, 372, con nota di M. CASUCCI.

²⁶ L. CONTI, Frodi in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale, in Dig. disc. pen., 1991, vol. V, 318, Torino.

²⁷ Di cui all'arresto in nota 22.

²⁸ Nella sentenza di cui in nota 24, si è riconosciuto «i prodotti agricoli o alimentari (...) sono identificabili in base all'origine geografica (...) la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati».

²⁹ Per gli aspetti di disciplina non specificamente trattati in argomento, si veda A. VANZETTI (a cura di), *Codice della Proprietà industriale*, Milano, ultima ed., 542-570.

³⁰ In tal senso si è espresso l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle conclusioni relative alla causa *Canadane Cheese e Kouri*, par. 36 e 42, Corte di giustizia CE 24 giugno 1997, in causa C-317/95, *Canadane Cheese Trading e Kouri*, in Racc., 1997, pag. I-04681.

zona geografica atta a conferire al prodotto le qualità denotanti la DOP o l'IGP ovvero mancando di applicare i metodi di produzione oggetto di disciplinare, pongano in essere delle condotte di utilizzo abusivo, di usurpazione o di richiamo parassitario alla denominazione in questione, di modo da ingenerare nel consumatore la convinzione di interfacciarsi con il prodotto DOP o IGP.

In proposito, merita rilevare come in base all'art. 13, comma 1, lett. b) del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia fissata per le DOP e le IGP una particolare tutela contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti non oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

In altri termini, la norma in commento mira a stigmatizzare tre tipi di condotta tipica, ovvero quelle di: a) utilizzo abusivo del segno geografico; b) agganciamento parassitario al segno geografico attraverso l'utilizzo di segni simili, che si presentino come usurpativi, imitativi o evocativi della DOP o della IGP; c) indicazione di informazioni false o ingannevoli relative all'origine, alla natura ed alle qualità del prodotto sulla confezione o nella pubblicizzazione del medesimo.

Sul punto, essendo tra gli obiettivi d'indagine di indagare il fenomeno dell'evocazione³¹, vale anzitutto rilevare come il vocabolo in parola, anche nel linguaggio comune, sia assimilabile a quello di «richiamare alla mente»³² e, di conseguenza, è logico ritenere che la pratica evocativa cui la norma allude, anche in considerazione della sfera di tutela accordata al segno geografico, di cui si è detto, faccia riferimento ai casi di richiamo alla mente del segno stesso con lo scopo di sfruttarne la reputazione.

In proposito, benché, pacificamente, in dottrina, per «usurpazione» si intenda l'attività di appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità sottesi alla denominazione di spettanza altrui, laddove, per «imitazione», si intenda l'attività di riproduzione «con plagio» della denominazione protetta, mediante riproduzione e, per «evocazione», la pratica commerciale scorretta capace di suscitare nel consumatore l'idea di pertinenzialità delle caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata a quello a cui è apposto il segno evocativo, preme offrire una breve rassegna esplicativa delle coordinate ermeneutiche maggiormente rappresentative che, in assenza di una specifica definizione normativa della fattispecie, hanno contribuito ad integrarne i contenuti operativi. Ciò anche in considerazione della febbrile attività dell'ICqRF – Ispettorato centrale della tutela della

Ciò anche in considerazione della febbrile attività dell'ICqRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari³³ – che, dal momento della sua istituzione, nel 2014,

³¹ Per una recente ampia rassegna delle decisioni in tema di evocazione della Corte di giustizia e delle linee emergenti anche in sede internazionale, v. G. GUALTIERI - S. VACCARI - B. CATIZZONE, La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, in www.rivistadirittoalimentare.it. Sul tema, si veda, inoltre, A. GERMANÒ, «Evocazione»: l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, in Riv. dir. agr., 2016, II, 177 ss.; nonché Y. VAN COUTER - F. D'ATH, Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union Indications of origin and trademarks as intellectual property tools, in www.rivistadirittoalimentare.it.

³² In Enciclopedia giuridica Treccani on-line.

³³ L'ICqRF è il Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali competente per il contrasto alle frodi agroalimentari e sui mezzi tecnici impiegati in agricoltura, Autorità responsabile per la *Protezione ex officio* di cui al reg. UE n. 1151/2012 e Organismo di contatto ex reg. UE n. 555/2008 (vino), dall'ottobre 2016, nonché il *Food Fraud Contact Point* tra UE e Italia all'interno del *Food Fraud Network* europeo e l'Autorità sanzionatoria italiana in materia di indicazioni geografiche. Per approfondimenti sul punto, si consulti: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394, in cui sono anche pubblicati i *report* annuali delle attività di ispettorato e repressione, dai quali si desume, anche per il 2017, che gran parte degli illeciti riscontrati con riguardo ai prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, aceti e prodotti dolciari consistono in evocazioni od usurpazioni di DOP e IGP.

quale Autorità italiana incaricata della protezione delle IG, risulta aver avviato circa duemila interventi di tutela al di fuori del territorio italiano e sul *web*, a riprova di come il problema dell'evocazione di DOP e IGP sia oltremodo attuale e come, pertanto, meriti una congrua riflessione scientifica³⁴ nel presente frangente storico, caratterizzato dalla primaria esigenza di tutela del *Made in Italy* in un contesto economico sempre più globale.

3.1. - La giurisprudenza europea in tema di evocazione di DOP e IGP formatasi precedentemente alla pronuncia sul caso Queso Manchego. La Corte di giustizia, con riguardo al fenomeno di evocazione, ha ritenuto che il medesimo si realizzi nel caso in cui il termine utilizzato per designare un prodotto «incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente come immagine di riferimento la merce che fruisce della denominazione protetta» precisando che «può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa »³⁵.

Nello specifico, nel contesto della decisione del 4 marzo 1999, sulla causa C-87/97 (c.d. caso «Gorgonzola-Cambonzola»)³⁶, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato come l'ipotesi dell'evocazione sussista in presenza di analogie fonetiche, ottiche e, se del caso, concettuali tra le denominazioni in conflitto, in un contesto in cui i prodotti di cui è causa siano simili nel loro aspetto esterno, ossia di apparenza analoga.

La decisione in commento è stata, peraltro, convalidata da un successivo arresto³⁷ reso dalla Grande Sezione, il 26 febbraio 2008, in relazione alla causa C-132/2008, vertente sugli obblighi di controllo e sanzionatori incombenti sugli Stati membri in caso di impiego illecito nel territorio nazionale della denominazione geografica da parte di prodotti in alcun modo conformi al disciplinare di produzione. Il procedimento, instaurato dalla Commissione a seguito della denuncia sporta da vari operatori

r procedimento,

³⁴ Tra i molteplici interventi a tutela delle IG italiane effettuati dall'ICqRF, si segnalano, tra i più noti, quelli riferiti alla tutela: del Parmigiano Reggiano (in caso di formaggi generici etichettati e pubblicizzati come «Parmesan», «Parmesa vegan cheese», «Parmigianino», «Parmi», «Reggiano» e «Reggianito»); dell'Asiago e del Grana Padano avverso la commercializzazione di formaggi «Made in Lettonia» etichettati con il termine «Asjago» e «La Grana» associati al claim «La ricetta tradizionale»; del prosciutto San Daniele, avverso «San Daniele ham», «Parma ham»; dell'olio extravergine di oliva, avverso «Tuscan» EvO (con il claim «made using 100% tuscan olives»), «Gardasee» EvO, «Ligurian Taggiasca» EvO e «Sardinian» EvO; del vino, con specifico riguardo alla pubblicizzazione di kit per l'autoproduzione, avverso «Montecino», «Barolla» e/o «Barola» e/o «Italian Barolom», «Chanti», «Brunello Style», «Amarone Type», «Montepulciano Style» e/o «Montepulciano» e/o «Montepoliciano», «Valpolicella Style» o «Italian Valpola», con specifico riguardo al vino imbottigliato, avverso «Riosecco» - wine of Brazil, pubblicizzato come «il Prosecco Brasiliano», il «Progrigio» accompagnato dallo slogan «if you love drinking Prosecco, you'll love Progrigio», il «Perisecco - Sparkling Aperitivo», «Rosecco». In tema di tutela di segni riferiti all'olio di oliva, peraltro, preme rilevare come il d.lgs. n. 103/2016, recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti» rechi norme specificamente volte a sanzionare la c.d. pratica del «country sounding».

³⁵ Trib. I grado UE 18 settembre 2015, in cause riunite T-387/13 e T-359/14, Colombiano House e Colombiano Cafè House c. Cafè de Colombia; in Racc. digit. (Raccolta generale - parte «informazioni sulle decisioni non pubblicate»); Trib. I grado UE 2 ottobre 2015, in causa T-624/13, Darjeeling, ivi; Corte di giustizia UE, Grande Sez. 8 settembre 2009, in causa C-478/07, Budějovický Budvar, národní podnik c.Rudolf Ammersin GmbH, par. 109-110, in Racc. 2009, pag. I-07721; Corte di giustizia UE, Grande Sez. 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e 466/02, Repubblica Federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle comunità europee, (Feta II), in Racc. 2005, pag. I-09115, conclusioni dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 10 maggio 2005, par. 27; Corte di giustizia UE 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Calvados/Verlados, in Racc. digit. (Raccolta generale), par. 24; nonché 'considerando' 20, regolamento (UE) n. 1151/12, in base al quale «Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l'approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori», richiamato, peraltro, da Trib. Milano, Imprese aprile 2015, 7027, in https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20150609_RG48238-20101.pdf

³⁶ Corte di giustizia CE 4 marzo 1999, in causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, in Racc. 1999, I-01301.

³⁷ Per un esauriente commento della sentenza, si veda N. LUCIFERO, Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «parmesan», in Giur. it., 2009, 579-584.

economici a fronte della commercializzazione, nel territorio tedesco, di prodotti contrassegnati dalla denominazione *«parmesan»*, intesa dalla Commissione quale traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano»³⁸ ma non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», mirava ad accertare se la mancata persecuzione, da parte della Germania³⁹, del predetto uso potesse ritenersi violativa dell'art. 13, n. 1, lett. *b*), del regolamento anzi citato⁴⁰.

Questione giuridica che si poneva come controversa concerneva l'opportunità di ravvisare o meno l'estensione della tutela rivolta alla denominazione DOP anche ai singoli componenti della denominazione composta costituente il segno geografico protetto, posto che l'immediata implicazione, nel caso di risposta negativa al quesito de quo, avrebbe consacrato la genericità della dicitura «parmesan», costituente, secondo l'avvocato generale Lèger, la forma tradotta della denominazione composta «Parmigiano Reggiano», atta a rappresentare «la realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto di tale registrazione», ovvero a designare un formaggio prodotto in una specifica zona geografica italiana ed i cui produttori, operanti nel contesto geografico di Parma-Reggio Emilia, attraverso l'associazione dei due vocaboli, risultano tutelati dalla registrazione richiesta ed ottenuta dallo Stato italiano.

Ebbene, nell'arresto in commento, nel solco dei precedenti, la Corte, in merito alla pratica commerciale tesa alla evocazione di una DOP, ha chiarito come l'uso illecito della denominazione tutelata possa consistere non unicamente nell'incorporazione dell'intero segno geografico ma anche solo di una parte del medesimo, ove tale segmento sia sufficiente ad innescare nella mente del consumatore l'immediato riferimento al prodotto cui la DOP notamente allude, sì da fruire della notorietà della denominazione, attraverso l'esplicazione di un tentativo di agganciamento parassitario volto a falsare la percezione del consumatore mediante l'appropriazione di pregi, finalizzato a suggerire l'equivalenza qualitativa con i prodotti contrassegnati dal segno tutelato.

Al contempo, nella medesima sede decisoria, la Corte ha decretato la ravvisabilità della fattispecie di evocazione di una DOP pur in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche ove alcuna tutela comunitaria si applichi specificamente ai singoli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa.

In particolare, assunta, in coerenza con i precedenti ed in specie con il caso Cambonzola-Gorgonzola, la concreta similarità fonetica ed ottica tra la denominazione ed il sostantivo «parmesan», rivolti entrambi a contrassegnare un formaggio a pasta dura⁴¹, la Corte ha ravvisato imitazione servile della denominazione, conseguentemente ritenendo che l'utilizzo del nome in commento possa falsare, nel senso già considerato, la percezione del pubblico interessato⁴² e sia, pertanto, capace di recare pregiudizio alla DOP riservata esclusivamente ai soggetti operanti nella specifica area geografica italiana che producano il

-

³⁸ Oggetto di registrazione quale denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 2081/92, da ultimo modificato dal regolamento CE n. 510/2006.

³⁹ Il ricorso è stato respinto in considerazione del ritenuto mancato raggiungimento della prova, a giudizio della Commissione, della persecuzione *ex officio* da parte della Germania delle condotte «evocative», incombente sullo Stato membro in forza dell'art. 13, n. 1, lett. *b*) del regolamento.

⁴⁰ In A. GERMANÒ, *Il diritto dell'alimentazione tra imprenditori e consumatori che chiedono e legislatori e giudici che rispondono*, in questa Riv., 2007, 658 ss., si è evidenziato come il rilievo della sentenza investa il tema della tutela delle produzioni alimentari di qualità e dei pregiudizi arrecati a fronte degli atti di concorrenza sleale volti a evocare tali denominazioni con diversi simil-prodotti, non collegati all'utilizzo di pratiche produttive locali, che la disciplina delle DOP e delle IGP è volta a tutelare.

⁴¹ A contrario, è stato escluso, di recente, il carattere evocativo del marchio Port Charlotte - registrato da una società con sede nel Regno Unito per un whisky in quanto prodotto non comparabile al vino liquoroso del Portogallo tutelato dalla indicazione geografica protetta Porto o Port (con tutte le altre espressioni equivalenti riconosciute a livello europeo) - nella sentenza della Corte di giustizia UE 14 settembre 2017, in causa C-56/16, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP et al., avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Trib. I grado UE 18 novembre 2015, in causa T-659/14, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in Racc. digit. (Raccolta generale), di cui dà atto C.F. CODUTI, Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro, in http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2017-04/CODUTI.pdf:

⁴² Sul punto, si vada G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, in Dir. ind., 2007, 121 ss.

formaggio in ossequio al disciplinare, giungendo a riconoscere come la registrazione di una denominazione contenente più termini trasmetta ai singoli elementi costitutivi la stessa tutela conferita all'intera denominazione composta.

Dalla decisione in analisi si evince, peraltro, un riconoscimento relativo alla mancata generalizzazione della denominazione composta «Parmigiano Reggiano», e del termine «Parmigiano» che, nella prospettiva della Corte, lungi dall'esser percepiti dal consumatore quali indicativi di un certo tipo di prodotto (come notamente avvenuto, ad esempio, per le denominazioni di «camembert» o «brie») sono stati ritenuti eminentemente espressivi dell'origine geografica del prodotto stesso⁴³, non essendo divenuti nel mercato interno, ossia quello del Paese che ha ottenuto la registrazione, una indicazione generica di una tipologia di formaggio.

Per quanto attiene al profilo del «consumatore», non espressamente definito all'interno del regolamento, la cui reazione va tenuta in considerazione al fine di ritenere integrata o meno la fattispecie di evocazione nell'ambito della tutela predisposta dal regolamento (UE) n. 110/2008, preme rilevare come la Corte di giustizia, Sez. II, in data 21 gennaio 2016, nell'ambito della causa C-75/2015, abbia, in sede di rinvio pregiudiziale⁴⁴, in relazione ad un caso finlandese di possibile evocazione, da parte della denominazione «Verlados» della denominazione «Calvados»⁴⁵, statuito che si debba far riferimento alla percezione e reazione del consumatore europeo medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, dovendo il giudice basarsi sulla «presunta reazione del consumatore nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra detto termine e la denominazione protetta», in considerazione di un collegamento operato da parte del consumatore che, lungi dall'essere interessato dal rischio di confusione relativamente all'origine del prodotto (come sarebbe in caso di marchio) sia, piuttosto, tale da attribuire al prodotto qualità, rinomanza o altra caratteristica della IGP (nel caso considerato delle bevande spiritose).

Ebbene, benché la decisione in commento sia stata operata nell'ambito dello specifico contesto applicativo delle bevande spiritose, va considerato come le medesime siano ricomprese nella più ampia categoria delle denominazioni geografiche, delle quali costituiscono un sotto-sistema e come, conseguentemente, il parametro contenutistico assunto dall'arresto in parola sia esportabile al di fuori dell'ambito merceologico considerato, per essere considerato valente con riferimento alle IGP, nonché, in principio, alle DOP.

Nello specifico, dopo attenta disamina, la Corte, a mezzo della sentenza *de qua*, ha ritenuto sussistere evocazione nel caso sottoposto, rilevando la sussistenza di tre indici di fattispecie, consistenti, rispettivamente, ne: *a*) la similarità fonetica tra le due denominazioni; *b*) la continenza, da parte di entrambe le denominazioni, del medesimo numero di sillabe; *c*) l'incorporazione della denominazione protetta da parte dell'altra denominazione; *d*) la continenza, da parte di entrambe le denominazioni, del suffisso «dos», privo di significato

⁴³ Si rammenta, sul punto, come la Corte di giustizia UE 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e Danimarca c. Commissione (Feta II), cit., abbia statuito che la ricognizione di genericità di una denominazione debba discendere dalla valutazione di fattori, quali: a) i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all'interno che al di fuori dello Stato membro che abbia ottenuto la registrazione; b) il consumo del prodotto e la modalità di percezione da parte dei consumatori della sua denominazione all'interno e all'esterno dello Stato membro; c) l'esistenza di una normativa nazionale specifica relativa a detto prodotto; d) l'utilizzo della denominazione al livello comunitario. In base a tali linee direttive, la Corte ha rilevato la concentrazione della produzione e del consumo in Grecia e l'associazione, nella mente dei consumatori, tra il termine «feta» ed un formaggio originario della Grecia.

⁴⁴ L'art. 15 del regolamento UE n. 110/2008, prevede, in particolare, che le bevande spiritose siano protette da «(...) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili». La sentenza è utilmente estremizzata in «Il concetto di "evocazione" nelle denominazioni geografiche», https://sistemaproprietaintellettuale.it/avviso-ainaviganti/6246-il-concetto-di-evocazione-nelle-denominazioni-geografiche.html.

⁴⁵ In particolare, la pronuncia è stata resa in occasione di una controversia insorta tra una società finlandese e l'Autorità per l'autorizzazione e la vigilanza nel settore sociale e sanitario a fronte della decisione assunta da tale Autorità di vietare la commercializzazione della bevanda «*Verlados*» in quanto evocativa della denominazione «*Calvados*» registrata come IGP francese.

in Finlandia ed a cui si è valutato esser stata aggiunta la componente verbale incipitaria «Verla» a seguito di un incremento delle importazioni del prodotto «*Calvados*» nello Stato membro.

Nell'ambito di indagine *in fieri*, un ulteriore e significativo arresto è quello che, più di recente, nello specifico in data 20 dicembre 2017, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato, nell'ambito della causa C-393/16⁴⁶, in ordine ai limiti del divieto di utilizzo di una DOP, in virtù di un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte federale di giustizia tedesca, concernente l'interpretazione dell'art. 118 *quaterdecies* del regolamento (UE) n. 1234/2007 e dell'art. 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi all'ambito di protezione di DOP e IGP nel settore vitivinicolo.

In particolare, il caso deciso afferiva ad una controversia che vedeva contrapposti l'associazione dei produttori di champagne «Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne» ad una catena di supermercati tedesca, in ordine alla vendita da parte di quest'ultima del sorbetto «Champagner Sorbet», ritenuto violare la DOP «Champagne».

Orbene, in considerazione della possibilità, statuita dalle menzionate disposizioni, che qualsiasi operatore che commercializzi vino in conformità con il relativo disciplinare possa utilizzare la DOP o la IGP ed alla luce dell'estensione della protezione rivolta dalle medesime disposizioni a qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto, per prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione o nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà della DOP o IGP, la Corte è stata chiamata a chiarire se l'uso di una DOP all'interno della denominazione di un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione, ma contenente un ingrediente conforme a detto disciplinare, costituisca uno sfruttamento illecito di tale DOP anche laddove tale designazione corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l'ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto.

Nello specifico, la Corte di giustizia ha chiarito come le suddette disposizioni si applichino anche nei casi, come quello in esame, di impiego commerciale di una DOP come parte della denominazione di un prodotto alimentare contenente un ingrediente conforme al disciplinare di produzione, spettando, tuttavia, al giudice nazionale valutare caso per caso se detto impiego costituisca uno sfruttamento indebito della notorietà della DOP.

Secondo quanto assunto dalla decisione, il criterio dirimente di cui il giudice dovrebbe tener conto ai fini decisori consisterebbe nella circostanza del conferimento o meno di una caratteristica essenziale al prodotto che evochi la DOP o la IGP da parte dell'«ingrediente» in questione.

In altri termini, non costituirebbe illecito l'evocazione della DOP (o della IGP) che costituisca l'ingrediente tale da determinarne in via principale il gusto del prodotto e, *a contrario*, dovrebbe concludersi per la ricognizione di indebito sfruttamento della notorietà della DOP (o della IGP) ove il prodotto alimentare non sia connotato da un gusto conferito in maggior misura dall'ingrediente che benefici della DOP. Sul punto, è stato evidenziato come il criterio della quantità sia utile ma non sufficiente ai fini della valutazione, in tal senso essendo del tutto verosimile che, in un prodotto composto, un ingrediente presente in una quantità inferiore ad un altro sia, tuttavia, connotato da un sapore maggiormente deciso ed impressivo, tale da condizionare in modo maggiormente impattante, predominante, il sapore dell'alimento. Non di poco momento, inoltre, pare la circostanza per cui nella medesima sede decisoria sia stato statuito che l' impiego di una DOP operata mediante il richiamo della denominazione in casi come quello sottoposto all'attenzione, anziché costituire un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione ai sensi delle considerate disposizioni regolamentari, consisterebbe più semplicemente nell' uso diretto del segno al fine dell'aperta rivendicazione di una qualità gustativa connessa alla DOP stessa, senza, peraltro, costituire una informazione falsa o ingannevole, atta ad indurre in errore sull'origine geografica del prodotto, sulla natura o sulle qualità essenziali del medesimo, con necessario riverbero di liberalizzazione da parte del

⁴⁶ Corte di giustizia UE 26 febbraio 2018, in causa C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstlei-stungs-GmbH & Co. OHG, in Racc. digit.

dictum nei confronti dell'uso di DOP e IGP nella denominazione di prodotti composti, a prescindere dall'autorizzazione dei consorzi di tutela o dalle previsioni dei disciplinari di produzione.

Vale, inoltre, porre l'accento su come, sempre di recente, il concetto di evocazione sia stato tratto in discussione con riguardo all'ipotesi di marchio posteriore, caso in relazione al quale il Tribunale UE⁴⁷ ha confermato la nullità parziale di un marchio (Toscoro), ritenendo assimilabili i prodotti olio e crema con olio di oliva (in quanto, a parere del Tribunale, entrambi derivati da olive, a nulla rilevando la contestazione del titolare del marchio secondo cui le creme di oliva sarebbero prodotti cosmetici), e, dunque, ha ritenuto il marchio posteriore evocativo della IGP «Toscano» pur in assenza di un rischio di confusione tra i prodotti in questione, valorizzando unicamente la similarità fonetica e visiva dovuta al carattere sostanzialmente identico delle denominazioni, in considerazione dell'identità della parte incipitaria del segno, tradizionalmente concepita come la più importante dalla giurisprudenza europea, oltreché dalla «o» finale⁴⁸.

Infine, non può non darsi atto di come la Corte di giustizia dell'Unione europea⁴⁹, il 7 giugno scorso, si sia pronunciata su un rinvio pregiudiziale in ordine alla possibile lesione del regolamento (UE) n. 110/2008, in particolare dell'art. 16, lettere da a) a c) – Allegato III – nei confronti dell'indicazione geografica registrata come «Scotch Whisky», nell'ambito di una controversia tra la Scotch Whisky Association e il sig. Michael Klotz, un distributore di whisky online, in merito ad un'azione diretta a far cessare la commercializzazione, da parte di quest'ultimo, di un whisky prodotto in Germania e denominato «Glen Buchenbach».

In tale occasione, la Corte, nel solco del precedente indirizzo, ha rammentato come l'art. 16, lett. *b*), del regolamento (UE) n. 110/2008 protegga le indicazioni geografiche da qualsiasi «evocazione», anche ove la vera origine del prodotto sia indicata o se l'indicazione geografica sia usata in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «marca», «gusto» o simili e come il concetto di evocazione si estenda all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una indicazione geografica protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione (espressamente richiamandosi alla sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15), spettando al giudice nazionale di verificare, oltre alla circostanza dell'incorporazione di una parte di una indicazione geografica protetta in un termine utilizzato per designare il prodotto in questione, se il consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza del nome del prodotto sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di tale indicazione.

Di talché, occorrerebbe tener conto del criterio della «somiglianza concettuale» esistente tra termini appartenenti a lingue differenti, essendo la medesima idonea a indurre il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto la cui indicazione geografica è protetta, qualora si trovi in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa (sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15, punto 35 e giurisprudenza ivi citata) e, per accertare l'esistenza di un'«evocazione» di un'indicazione geografica registrata, non occorrerebbe tener conto del contesto in cui l'elemento controverso si inserisca e, in particolare, del fatto che il medesimo sia corredato da una precisazione circa la vera origine del prodotto in questione.

⁴⁷ Trib. I grado UE 2 febbraio 2017, in causa T-510/15, Toscoro, in Racc. digit. (Raccolta generale); v. C.F. CODUTI, Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro, cit.

⁴⁸ Ulteriori riferimenti in argomento, sono quelli alle decisioni del Trib. I grado UE nell'ambito del caso T-387/13, riguardante la richiesta di registrazione del marchio «Colombiano *House*», e sul caso T-359/14 - v. nota 35 - riguardante il procedimento di nullità sul marchio «Colombiano *Coffee House*» registrato anch'esso per servizi di ristorazione, nel contesto dei quali il medesimo Tribunale ha ritenuto che vada rifiutata la registrazione del marchio nella misura in cui il medesimo possa sfruttare la reputazione della denominazione registrata

⁴⁹ Corte di giustizia UE 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch*, variamente commentata nonché pubblicata per esteso in https://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-giustizia-ue-sez-5-7-giugno-2018-sentenza-c-4417.

Quanto al contributo di legislazione e giurisprudenza italiana alla definizione della fattispecie di «evocazione», merita rilevare come, al livello normativo interno, l'apparato sanzionatorio in materia di IG sia composto dal decreto legislativo n. 297/2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»⁵⁰, nonché, per quanto riguarda i vini, dalla recente legge n. 238/16, recante la «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»⁵¹.

3.2. - La giurisprudenza nazionale in tema di evocazione di DOP e IGP. Con specifico riguardo alla giurisprudenza interna in materia di evocazione di IG, senza pretesa di esaustività, deve prendersi atto di come sia maturato, nel corso del tempo, un approccio ermeneutico incline ad accordare una tutela assolutamente estensiva alle IG, se si pensa che nel 2008 il Tribunale di Bologna⁵² ha dichiarato la nullità di un marchio complesso composto, tra gli altri elementi, dall'espressione «la Parmense» e dal disegno di un prosciutto crudo, per evocazione della DOP «Prosciutto di Parma», anche in relazione al prosciutto cotto, in tal senso esprimendo di accordare alla tutela del segno geografico una estensione riferita anche ai prodotti «comparabili» a quello contrassegnato dal segno oggetto di tutela in un determinato contesto economicosociale.

In altra occasione, il Tribunale di Cagliari⁵³, nel valutare la valenza evocativa di un formaggio presentato in etichetta come «Sardaccio Formaggio Sardo Ovino» rispetto alla denominazione «Pecorino Sardo», ha ritenuto che l'utilizzo di denominazioni lessicalmente differenti da quella protetta, possano, tuttavia, concretare la fattispecie evocativa, in virtù del loro significato concettuale sostanzialmente analogo per l'accostamento di espressioni generiche ad espressioni di natura geografica.

Non può, peraltro, trascurarsi come il medesimo Tribunale, in diversa occasione ⁵⁴ abbia ritenuto evocative della denominazione d'origine «Pecorino Sardo» le espressioni «formaggio sardo» e «di latte di pecora», in quanto, seppur lessicalmente differenti dalla tutelata, considerate idonee – in virtù del loro significato concettuale sostanzialmente analogo per effetto dell'accostamento di espressioni generiche ad espressioni di natura geografica – ad evocare e a richiamare alla memoria del consumatore i prodotti qualificati dalla speciale tutela comunitaria, non rivestendo, agli occhi del giudicante, alcuna importanza che il latte per la produzione del formaggio fosse di pecore allevate in Sardegna e non essendo state, peraltro, ritenute decisive per il giudizio sulla sussistenza o meno dell'evocazione le differenze morfologiche, grafiche e dimensionali dei due prodotti posti a confronto, una volta riscontrata la sostanziale riproposizione di tutti gli elementi generici e geografici caratterizzanti la denominazione protetta.

⁵⁰ Il cui art, 2, comma 2, prescrive che «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 13.000».

⁵¹ Il cui art. 74, comma 3, prescrive che «Chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 13.000». In argomento, è suggeribile l'approfondimento alla pagina web https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/made-in-italy/10185-testo-unico-del-vino-interventi-in-tema-di-contraffazione-sanzioni-e-tutela-dei-segni.html, in cui sono stati pubblicati gli interventi di un dibattito svoltosi ad Alba, il 27 ottobre 2017, in occasione del Convegno organizzato dall'Unione Italiana Vini per commentare il Testo Unico del vino di cui alla l. 12 dicembre 2016, n. 238, in vigore dal 12 gennaio 2017.

⁵² Trib. Bologna 23 luglio 2008, richiamata da G. GUALTIERI - S. VACCARI - B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geogra- fiche: La nozione di evocazione*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, da cui sono tratti i riferimenti di cui alle successive note nn. 52, 53, 54, 55, 57.

⁵³ Trib. Cagliari, Sez. Imprese n. 3578/2014.

⁵⁴ Trib. Cagliari, Sez. Imprese n. 3545/2014.

Nel solco dell'approccio di tutela «ampio», la Sezione specializzata del Tribunale di Torino⁵⁵, nel 2014, è giunta a ritenere il termine «Gorgo Capra», utilizzato per designare generici prodotti caseari, una chiara evocazione della DOP «Gorgonzola», laddove il Tribunale di Catania⁵⁶, ha ritenuto che la denominazione «Salsiccia piccante» per carne di maiale – associata ad una etichetta recante una rappresentazione grafica della Regione Calabria e le indicazioni generiche «salumi tipici» e «bontà e tradizione» (nella decisione in esame ritenuti concorrere a far ritenere la produzione di particolare pregio) – sia indiscutibilmente evocativa della DOP «Salsiccia di Calabria», esplicitando come la valutazione dell'evocazione vada effettuata considerando l'etichetta, l'insieme di elementi grafici ivi rappresentati ed i vari elementi descrittivi ivi richiamati, di guisa da dover valorizzare la decisività della raffigurazione geografica in luogo della denominazione della Regione.

Non pare, infine, trascurabile come il Tribunale di Genova⁵⁷ abbia ritenuto evocativa della denominazione tutelata «Lardo di Colonnata» l'etichetta «Lardo prodotto a Colonnata», apposta a prodotti derivanti da produzioni non conformi al disciplinare, valorizzando l'equivalenza concettuale delle locuzioni impresse nelle due denominazioni, successivamente convalidata dall'orientamento della Corte d'appello di Milano⁵⁸, che ha riconosciuto alla denominazione «Stracchino di Gorgonzola» «un'obiettiva valenza imitativa della DOP Gorgonzola, in ragione della perfetta corrispondenza di tipologia di prodotto, tale da far sì che l'indicazione geografica di provenienza, pur veritiera in sé, non riesca sufficiente ad escludere l'illiceità della condotta», pur venendo in oggetto denominazioni riferite a formaggi certamente non confondibili.

4. - Presidi penali in ambito di DOP e IGP e prospettive di riforma alla luce del c.d. Progetto Caselli, con specifico riguardo alla riformulazione dell'art. 517 quater ed all'introduzione della fattispecie di «Agropirateria». Per completezza espositiva, non può non darsi atto di come il principale strumento penale attualmente offerto dall'ordinamento al fine di presidiare il segno geografico tutelato sia costituito dalla fattispecie di cui all'art. 517 quater c.p.⁵⁹, rubricato «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari», introdotto dall'art. 15, legge n. 99/2009⁶¹, che incrimina le condotte di contraffazione od alterazione di DOP ed IGP o di introduzione nel territorio dello Stato, di detenzione finalizzata alla vendita, di messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o comunque di messa in circolazione on denominazione od indicazione contraffatta.

La cifra identificativa comune alle figure di contraffazione ed alterazione consisterebbe in quella che è comunemente ritenuta la «creazione di un'apparenza del prodotto, tale da poter confondere il consumatore»⁶⁴, tali da integrare una tutela anticipata a condotte prodromiche rispetto alla consegna, mediante la

⁵⁵ Trib. Torino, Sez. Imprese 9 maggio 2014.

⁵⁶ Trib. Catania, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale n. 1424/2012.

⁵⁷ Trib. Genova 22 ottobre 2012, n. 3601.

⁵⁸ Corte d'app. Milano, Sez. specializzata in materia di impresa 4 febbraio 2015.

⁵⁹ «Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474 bis, 474 ter, comma 2, e 517 bis, comma 2. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

⁶⁰ Nell'ambito del libro II, titolo VIII («Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio») capo II («Dei delitti contro l'industria e il commercio»).

⁶¹ Pubblicata in G.U. 31 luglio 2009, n. 176, suppl. ord. n. 136.

⁶² Definita dalla giurisprudenza in tema di marchi come una riproduzione parziale di un altro marchio, tale da ingenerare confusione con il segno tutelato.

⁶³ Sul concetto di «messa in circolazione» si è pronunciata, nel contesto applicativo dell'art. 517 c.p., attuale formulazione, Cass. Pen. 27 maggio 1999, in *Riv. pen.* 2000, 41, nel senso di assumere integrata la fattispecie in parola col semplice trasferimento del prodotto dal grossista al dettagliante.

⁶⁴ Per approfondimenti in tema di frode e mendacio, si veda F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale - II*, Milano, 2016,184 ss.

stigmatizzazione, anche nel considerato comparto ordinamentale, di condotte finalizzate a riprodurre abusivamente e, dunque, evocare la denominazione tutelata.

In prospettiva de jure condendo, non può, tuttavia, non darsi atto del d.d.l. Senato n. 2231, elaborato in virtù del (c.d.) Progetto di Riforma Caselli⁶⁵, recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari», predisposto dalla «Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare», istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2015 con il mandato di procedere alla predisposizione di proposte di riforma della disciplina degli illeciti agroalimentari⁶⁶.

Nello specifico, il Progetto di legge *de quo*, presentato in Senato in data 4 febbraio 2016 e sottoposto, in data 19 aprile 2016, all'esame della Commissione giustizia del Senato, si compone di quarantanove articoli, miranti a concepire una disciplina integrata in materia alimentare, volta alla riforma del capo II del titolo VI del libro II del codice penale, alla modifica del codice di procedura penale⁶⁷, alla revisione di alcune leggi complementari, nonché all'integrazione del d.lgs. n. 231/2001⁶⁸.

Tra altre fattispecie, preme segnalare come il Progetto di riforma, con specifico riguardo alla tutela di DOP e IGP, miri a novellare l'art. 517 quater c.p., anzitutto mediante la riformulazione della rubrica, nel

⁶⁵ Che, per quanto attiene all'impatto sulle disposizioni del Codice penale, con riguardo alla categoria dei reati di pericolo contro la salute, si propone di riformare la tutela di beni giuridici di riferimento, mediante l'inserimento di fattispecie delittuose connotate da un marcata anticipazione della tutela già alla soglia del rischio, di modo da anticipare e prevenire la realizzazione degli eventi penalmente rilevanti e rielaborare il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche, divenute nel corso degli anni il principale referente criminologico nel perfezionamento delle fattispecie rilevanti in ambito agroalimentare. Per approfondimenti in relazione alle modalità in campo di indagine relativa alle frodi agroalimentari, si veda A. NATALINI, Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato, in Dir. agroalimentare, 2017, 357 ss. Sulla «Riforma Caselli» v., tra gli altri, C. CUPELLI, La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi, in Dir. agroalimentare, 2016, 47 ss.; M. DONINI, Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, ivi, 2016, 207 ss.

⁶⁶ Per una disamina della disciplina penale in materia alimentare e delle relative prospettive di riforma, in dottrina, si vedano, tra i contributi più recenti, A. GARGANI, Reati contro l'incolumità pubblica, tomo II, Reati di comune pericolo mediante frode, in C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. PAGLIARO (diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2013, 245 ss.; A. BERNARDI, Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare, in Ind. pen., 2015, 155 ss.; S. CORBETTA, I delitti contro l'incolumità pubblica, tomo II, I delitti di comune pericolo mediante frode, in G. MARINUCCI - E. DOLCINI (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Padova, 2014, 124 ss.; L. TUMINELLO, Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione, in Dir. pen. cont., 2013, 4, 272 ss.; V. PACILEO, Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi, Padova, 2003.

⁶⁷ Tra le modifiche al Codice di procedura penale si segnala: *a*) la statuizione relativa all'esperibilità di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche in caso si proceda per i delitti previsti dagli artt. 444, 473, 474, 516, 517 e 517 *quater* c.p., nonché dall'art. 5, comma 1, legge n. 283/1962 [nuova lett. *f-ter*)]; *b*) l'introduzione di una specifica disciplina delle operazioni di prelievo e campionamento; *c*) la fissazione di limiti di esperibilità dell'incidente probatorio; *d*) la previsione della possibilità di applicazione del c.d. dissequestro condizionato, o con prescrizioni, sulle cose oggetto di reato, anche in assenza di consenso, potendo, nello specifico, l'Autorità giudiziaria disporre, imponendo se del caso specifiche prescrizioni od oneri a carico dell'interessato, che i prodotti non conformi alle vigenti norme di settore siano assegnati per esclusive finalità di assistenza e beneficenza ad enti, associazioni o consorzi che abbiano per statuto od atto costitutivo compiti assistenziali per la distribuzione gratuita a persone bisognose, previa rimozione del segno; *e*) la fissazione della regola della priorità assoluta nella formazione dei ruoli in udienza e nella trattazione di processi relativi, oltre che ai delitti contro l'incolumità e la salute pubblica, anche a quello di agropirateria; *f*) la previsione della regola del necessario preavviso all'interessato in caso di analisi di campioni, non solo ove non sia prevista la revisione delle analisi dalle leggi o decreti di settore ma anche in caso di deperibilità o modificabilità del campione, tale da non assicurare di fatto la ripetibilità delle analisi; *g*) la fissazione del principio processuale di ammissibilità dell'effettuazione delle analisi c.d. sperimentali.

⁶⁸ Per un approfondimento, si veda anche A. QUARANTA, *I reati agroalimentari, tra valide proposte di riforma ed insidie politiche*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 6, 425 ss.; nonché S. MASINI, *Frammenti per una storia delle frodi alimentari*, in *Dir. agroalimentare*, 2017, 313 ss.

testo del Progetto «Contraffazione di alimenti⁶⁹ a denominazione protetta», nonché attraverso una più specifica indicazione delle condotte illecite – consistenti, rispettivamente, ne: *a)* l'introduzione nello Stato in custodia temporanea o in deposito doganale; *b)* la spedizione in transito; *c)* l'esportazione; *d)* il trasporto; *e)* la detenzione per la vendita; *f)* la somministrazione; *g)* l'offerta o la messa in vendita o la messa in circolazione di alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche siano contraffatte o alterate – di modo, evidentemente, da stigmatizzare più chiaramente le condotte illecite, attraverso un riferimento maggiormente preciso a qualsivoglia atto di importazione, detenzione, spedizione e trasporto, effettuati sul territorio nazionale⁷⁰.

Per quanto attiene al profilo sanzionatorio, merita rilevare come la nuova disciplina sarebbe informata ad una maggior severità nonché, al contempo, ad una discreta modulabilità, in considerazione delle effettive circostanze afferenti al caso concreto, statuendo il testo del Progetto dei limiti edittali che, per quanto attiene alla pena detentiva, vanno dagli uno ai quattro anni di reclusione e, per la multa, da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00, in luogo degli attuali riferimenti della «reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000».

Parimenti rilevante, ai fini della presente indagine, è la circostanza per cui il Progetto di legge, oggi trasfuso, come detto, in d.d.l., si proponga di introdurre una nuova fattispecie, il delitto di «Agropirateria»⁷¹, quale strumento di contrasto all'impiego stabile di metodi frodatori in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare.

Il nuovo reato contempla come penalmente rilevanti le condotte di chiunque, con lo scopo di trarre profitto, e dunque con dolo specifico, e al di fuori delle ipotesi contemplate dagli artt. 416 e 416 bis c.p.

⁹ La dianoginiani gamuni dal D

⁶⁹ Le disposizioni comuni del Progetto recitano «Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali». Come si legge nelle Linee guida, la discrasia terminologica (per cui si parla fungibilmente di «patrimonio agroalimentare» e di «prodotti alimentari») andrebbe ricondotta «alla necessità di valorizzare - anche a fini simbolico-ideali, nell'ambito della classe dei reati contro l'industria ed il commercio - quel particolare bene immateriale espresso dalla complessiva organizzazione della filiera alimentare che, partendo dal territorio, organizza le modalità di produzione, trasformazione e manifattura al di là della consistenza merceologica dei singoli manufatti alimentari, sottolineandosi in tal modo un valore ideale di matrice europea e sovranazionale espresso proprio, ed evocativamente, dalla locuzione "patrimonio agroalimentare"».

⁷⁰ La riscrittura dell'art. 517 *quater* c.p. sarebbe volta, stando a quanto ritraibile dalle Linee guida, a sanzionare le ipotesi di «contraffazione di alimenti a denominazione protetta», anticipando e ampliando il raggio d'incriminazione anche a condotte prodromiche rispetto alla consegna (con l'esclusione tuttavia di quelle di mera evocazione e usurpazione, ritenute eccessivamente indeterminate).

The Chiunque, fuori dai casi di cui agli artt. 416 e 416 bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli artt. 516 e 517, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all'art. 517 quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Se ricorre taluna delle aggravanti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 517 bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Oltre alla pena accessoria di cui all'art. 32 bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti. Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale il giudice in caso di recidiva per i reati di cui all'art. 518 bis, comma 1, dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica. Le pene del primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivantivo.

ponga in essere dei fatti di cui agli artt. 516⁷², 517⁷³ e 517 *quater*⁷⁴ c.p., per come modificati dal medesimo Progetto, in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, provvedendo ad una differenziazione, in termini di limiti edittali, a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i fatti di cui agli artt. 516 e 517 c.p. o quelli, più gravi, di cui all'art 517 *quater* c.p., in tale ultimo caso prevedendo pene particolarmente severe, quali la reclusione da tre a sette anni e la multa da euro 20.000,00 a euro 100.000,00⁷⁵.

In merito alla formulazione sopra riferita «al di fuori delle ipotesi contemplate dagli artt. 416 e 416 bis c.p.», preme specificare come siano state le medesime Linee guida del Progetto a chiarire che l'espresso inserimento sarebbe volto a regolare il concorso apparente tra norme, in quanto l'applicazione della nuova ipotesi di reato sarebbe rivolta ai casi di mancanza degli estremi utili alla contestazione dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari, giacché «la sistematicità della commissione di delitti di frode in commercio di prodotti alimentari e l'allestimento di mezzi e attività organizzate dovrebbero essere interpretate nel senso di postulare un accordo tra i partecipi circa la commissione di più delitti ed un'organizzazione dell'attività al di sotto di quella soglia che dottrina e giurisprudenza ritengono rilevante per determinare il passaggio dal mero concorso di persone nel reato ad una associazione per delinquere di per sé punita all'art. 416 c.p. (o

⁷² Per un approfondimento sull'attuale formulazione della fattispecie di cui all'art. 516 c.p., «Messa in vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine», si vedano, in dottrina, M. CORRERA, Reati alimentari - L'attuazione della depenalizzazione del d. lgs. n. 507/99, Rimini, 2000; L. FRANCHI, Oscillazioni e incertezze sulla definizione normativa di genuinità delle sostanze alimentari, in Dir. pen. proc., 1997, 52 ss.; V. PACILEO, Reati alimentari, Milano, 1995; G.M. FLICK, Genuinità e tutela della fiducia nel commercio delle sostanze alimentari, in Riv. it., 1963, 1229;; P. NUVOLONE, Denominazione e genuinità del prodotto negli artt. 515 e 516 cod. pen., in Riv. id., 1953, II, 3; nonché, sul concetto di genuinità, V. MANZINI, Trattato, vol. VII, 1918, n. 2526, 253 ss.; nonché C. CUPELLI, Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1446118462CUPELLI_2015h.pdf, in cui si segnala come il nuovo testo dell'art. 516 c.p. assurga a vera e propria fattispecie base di frode in commercio di alimenti, generica e sussidiaria rispetto alle ipotesi di cui ai rinnovati artt. 517 e 517 quater, connotato in termini di specialità rispetto all'ipotesi di cui all'art. 515 c.p. (non intaccata dalla riforma), sia per la qualificazione dell'oggetto materiale, sia per l'ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività commerciale, agricola, industriale o di intermediazione, con l'effetto di veder estesa l'area di punibilità a condotte prescindenti dalla fase di negoziazione, prodromiche alla consegna, ampliando la platea dei soggetti tutelati mediante l'inclusione di pluralità indeterminate di consumatori, prima ancora che l'offesa possa individualizzarsi.

⁷³ Per un approfondimento sull'attuale formulazione della fattispecie di cui all'art. 517 c.p., «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci», con cui si punisce la vendita di alimenti con segni mendaci, ravvisabile ogni qualvolta il consumatore sia dolosamente indotto, attraverso l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni false o fallaci, anche figurative, ovvero l'omissione di indicazioni obbligatorie che, per legge, devono essere inserite sulla confezione dell'alimento, a ritenere una diversa qualità del prodotto, si vedano D. CORTASSA, La tutela della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari italiani - Il ricorso alla marcatura made in Italy - A cosa equivale e che significa?, in Alimenta, 2006, 27 ss.; A. COVIELLO, Merci prodotte all'estero: la mancata indicazione del paese di provenienza non inganna il consumatore, in questa Riv., 2006, 189 ss.; G. MARTIELLO, La vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 cod. pen.: risvolti problematici, in Studium iuris, 2006, 342 ss.; S. SONVICO, Made in Italy: delocalizzazione del processo produttivo e rilevanza penale, (a cura di) Ventiquattrore avvocato, 2006, 72 ss.; M. CASUCCI, La tutela del made in Italy in sede penale, in Dir. ind. 2005, 271 ss.; A. VOLPE, L'irregolarità nell'uso del marchio apposto su confezioni di olive rientra tuttora nell'area dell'illecito penale? Analisi del reato di cui all'art. 517 cod. pen. nei suoi elementi costitutivi ed in rapporto ad altre figure criminis, in questa Riv., 2002, 61

⁷⁴ «Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 tex, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

⁷⁵ Essendo, inoltre, previsto che, con la sentenza di condanna (o di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), nell'ipotesi di recidiva specifica nei reati di particolare gravità indicati al nuovo art. 518 *bis*, comma 1, c.p. - agropirateria e associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti previsti dal capo II *bis* - il giudice disponga obbligatoriamente la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica (c.d. «confisca per sproporzione»).

all'art. 416 bis c.p. in presenza del metodo mafioso). Si tratta, pertanto, di situazioni in cui l'accordo è circoscritto alla commissione di più reati determinati (frode in commercio et similia) in cui l'organizzazione e l'allestimento dei mezzi non presenta quelle caratteristiche di stabilità e permanenza proprie di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, ma strettamente connessa alla realizzazione delle attività preparatorie ed esecutive dei singoli delitti contraffattivo-usurpativi». In attesa di nuovi sviluppi sul punto, data la rapidità evolutiva della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia, alea iacta est.

Silvia Francazi